

# Mediazione civile: modifiche e integrazioni al regolamento

29 settembre 2014 Di [RSS TeleConsul Editore S.p.A.](#)



Il Ministero della Giustizia, con il decreto n. 139 del 4 agosto 2014, ha adottato le modifiche al regolamento sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione civile e commerciale. Il citato decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221/2014, è entrato in vigore il 24 settembre 2014, ma per la definitiva applicazione delle nuove disposizioni è previsto un periodo transitorio.

Il provvedimento del Ministero della Giustizia interviene su diversi punti del regolamento sulla mediazione, approvato con il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180: dai criteri di iscrizione al registro degli organismi di mediazione, anche con l'introduzione di condizioni di incompatibilità e conflitto d'interesse, agli obblighi degli organismi di mediazione in relazione alle attività di controllo da parte del Ministero della Giustizia.

## **REQUISITI DI CAPACITÀ FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE**

Con riferimento ai requisiti di adeguata capacità finanziaria, che gli enti pubblici e privati devono possedere per l'iscrizione al registro gli organismi di mediazione, viene stabilito che l'organismo di mediazione debba avere un capitale non inferiore a 10.000,00 euro. Secondo il regolamento precedente ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente doveva possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata. I soggetti che ad oggi non rispettano tale requisito hanno tempo 120 giorni a decorrere dal 24/9/2014 per adeguarsi, pena la cancellazione dal registro.

## **COMUNICAZIONI AL MINISTERO DI GIUSTIZIA**

Tra gli obblighi previsti a carico degli organismi di mediazione, viene introdotto quello di trasmettere al Ministero della Giustizia, ogni tre mesi, i dati statistici relativi alle attività di mediazione. In particolare la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l'ultimo giorno successivo alla scadenza del trimestre.

## **SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO**

Per quanto concerne le cause di sospensione e cancellazione dal registro, viene introdotta la previsione per cui, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati statistici sulle attività di mediazione, l'organismo è sottoposto alla misura della sospensione per 12 mesi; qualora, poi, l'organismo non provveda a trasmettere i dati, inclusi quelli storici, nei tre mesi successivi viene disposta la definitiva cancellazione.

## **INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE**

Con l'introduzione del nuovo articolo 14-bis nel decreto ministeriale n. 180/2010, vengono disciplinate le ipotesi di incompatibilità e conflitti di interesse per il mediatore. In particolare, secondo tale disposizione, il mediatore:

- non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano la professione negli stessi locali;
- non può assumere tale funzione se ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali;
- altresì, non può assumere l'incarico se ha un interesse diretto o indiretto nella causa ai sensi dell'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile;
- non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.

## **REQUISITI DI CAPACITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI DI FORMAZIONE**

Anche per gli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori viene prescritto che il capitale non sia inferiore a 10.000,00 euro ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria. I soggetti che ad oggi non rispettano tale requisito hanno tempo 120 giorni a decorrere dal 24/9/2014 per adeguarsi, pena la cancellazione dall'elenco degli enti abilitati alla formazione dei mediatori.

## **AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI MEDIATORI**

Per i mediatori viene previsto un periodo transitorio per adempiere agli obblighi formativi propedeutici allo svolgimento dell'attività di mediazione. In particolare, è stabilito che i mediatori che ad oggi non hanno completato l'aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito (partecipazione almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi di mediazione iscritti al relativo registro), devono provvedervi entro il 24/9/2015.

<http://www.consulentidellavoro.vi.it/mediazione-civile-modifiche-e-integrazioni-al-regolamento/>